



# PROVINCIA DI TREVISO

## STATUTO

Approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazioni n. 38/38812 del 18.7.2001 e n. 54/56011 del 31.10.2001 (Ordinanza del Comitato Regionale di Controllo prot. n. 42087 del 7.8.2001) ed esecutivo in data 22.12.2001.

Modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 22/65025 del 25.7.2005 ed esecutivo in data 16.9.2005.

### TITOLO I

#### PRINCIPI

Art. 1

#### **La Provincia**

1. La Provincia di Treviso é Ente Locale Territoriale intermedio di programmazione nell'ambito della Regione; rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne coordina e promuove lo sviluppo.
2. Esercita le funzioni di governo ad essa attribuite dalla legge.

Art. 2

#### **Lo statuto**

1. Lo statuto costituisce l'espressione fondamentale dell'autonomia della Provincia di Treviso, riconosciuta e promossa dalla Costituzione, dalle leggi della Repubblica e dalla Carta europea dell'autonomia locale.
2. Detta le disposizioni di principio cui debbono attenersi gli organi di governo dell'ente e le relative articolazioni burocratiche.

Art. 3

#### **Le finalità**

1. Nell'ambito delle proprie funzioni la Provincia tutela e valorizza:
  - a) la cultura, quale strumento indispensabile di elevazione della persona e garanzia di libertà con particolare riferimento alle sue espressioni locali;
  - b) l'ambiente, nelle sue diverse componenti, secondo una visione integrata in sede di formulazione delle politiche di piano;
  - c) l'erogazione di formazione ed orientamento, le politiche attive del lavoro e le attività economiche come strumenti creativi di benessere per la comunità provinciale;
  - d) il volontariato, l'associazionismo e gli istituti di cooperazione economica a base associativa;
  - e) i ceti deboli;
  - f) la condizione giovanile e le pari opportunità tra uomo e donna con adeguate azioni positive;
  - g) la famiglia;
  - h) la cultura della pace, della solidarietà e della cooperazione tra i popoli.
2. La Provincia attua specificamente le finalità stabilite:

- a) dalla Carta europea dell'autonomia locale;
  - b) dalla legislazione statale che disciplina lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale del nord-est d'Italia.
3. La Provincia favorisce i rapporti con i cittadini italiani emigrati o discendenti di emigrati, nonché il loro reinserimento nel territorio provinciale di origine.

Art. 4

### ***L'autonomia***

1. La Provincia in sede di attuazione delle proprie competenze:
  - a) inerenti l'autonomia normativa, dispone realizzando la tutela degli interessi generali della collettività provinciale;
  - b) inerenti l'autonomia amministrativa, cura che l'uso della discrezionalità sia aderente a criteri oggettivi;
  - c) inerenti l'autonomia finanziaria, impiega le risorse liberamente disponibili innanzitutto allo scopo di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

Art. 5

### ***La cooperazione***

1. La Provincia collabora con i Comuni, le altre Province, la Regione, lo Stato e con ogni altra istituzione pubblica e privata.
2. Collabora, altresì, nell'ambito delle proprie competenze, con le istituzioni della Comunità economica europea e con gli enti territoriali e le loro associazioni operanti negli stati della comunità internazionale.
3. Favorisce le relazioni dei soggetti pubblici operanti in ambito provinciale con la città metropolitana di Venezia.

Art. 6

### ***Il decentramento***

1. La Provincia promuove il decentramento delle proprie funzioni per:
  - a) migliorare l'efficienza dei servizi;
  - b) soddisfare le esigenze dei cittadini che, per ragioni di carattere psico-fisico, sociale ed economico, versano in condizioni di disagio;
  - c) potenziare la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.

Art. 7

### ***La partecipazione***

1. La Provincia valorizza la partecipazione dei cittadini singoli e associati, dei Comuni e degli Enti Locali nel rispetto e per l'attuazione dei criteri indicati nell'articolo 8 nonché del dovere costituzionale di imparzialità e buon andamento.
2. La Provincia garantisce l'accesso alle informazioni e la partecipazione ai procedimenti amministrativi per assicurare la trasparenza della propria azione, entro i limiti stabiliti dalla legge.

Art. 8

### ***L'attività***

1. L'attività della Provincia adotta il metodo e gli strumenti della programmazione ed è retta dai criteri di efficienza ed efficacia.

2. Gli obiettivi, la gestione e le azioni conseguenti sono definiti mediante piani, programmi generali e settoriali e progetti, coerenti con gli strumenti di programmazione della Regione.
3. I piani, i programmi e i progetti definiscono gli obiettivi, le priorità, le risorse fisiche ed economiche anche di altri soggetti coinvolti, i tempi e le procedure di verifica.
4. Il regolamento definisce la struttura, il contenuto, le procedure di formazione, aggiornamento e attuazione degli strumenti della programmazione provinciale.
5. La gestione delle attività è evidenziata nella contabilità finanziaria ed in quella economica e patrimoniale, anche attraverso il controllo interno della gestione.

Art. 9

### ***L'organizzazione***

1. Gli uffici e i servizi sono organizzati nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità.
2. Essi assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.
3. L'organizzazione degli uffici e dei servizi risponde ai principi di autonomia, di responsabilità e di professionalità dei dipendenti.
4. La Provincia analizza l'assetto organizzativo in funzione delle esigenze strategiche.

TITOLO II

## **ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DELLA PROVINCIA**

Art. 10

### ***La sede***

1. La Provincia ha sede nella città di Treviso.
2. La dislocazione degli uffici è attuata nel rispetto delle esigenze correlate all'attuazione dei principi posti dallo statuto.
3. Gli organi della Provincia possono essere convocati e riunirsi in sede diversa da quella del capoluogo.

Art. 11

### ***Circondari***

1. La eventuale suddivisione del territorio provinciale in circondari è stabilita, sentiti i Comuni interessati, in relazione alle esigenze di erogazione dei servizi, di organizzazione degli uffici e di programmazione.
2. La suddivisione del territorio in circondari avviene sulla base dell'ampiezza e delle caratteristiche del territorio, della popolazione residente, dell'esistenza di infrastrutture e di servizi esistenti, della vocazione economica e delle sue tradizioni.
3. In caso di suddivisione del territorio provinciale in circondari è istituita l'assemblea dei Sindaci del Circondario, le cui competenze e modalità di funzionamento sono disciplinate da apposito regolamento, nel rispetto dei principi dettati dalla disciplina regionale.

Art. 12

### ***Segni distintivi***

1. La Provincia di Treviso ha come propri segni distintivi:
  - lo stemma di cui al Regio Decreto 17 marzo 1938;

- il gonfalone di cui alla delibera del Rettorato Provinciale n. 370 del 10 gennaio 1939;
  - il logo, costituito dall'immagine stilizzata dei confini territoriali della provincia di Treviso su sfondo arancione e la scritta Provincia di Treviso su sfondo nero.
2. L'uso dei simboli propri della Provincia di Treviso è disciplinato da apposito regolamento.

### TITOLO III

## ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

### Capo I

#### ***La Provincia e i cittadini***

##### Art. 13

#### ***Informazione e accesso ai documenti amministrativi***

1. La Provincia riconosce e promuove l'informazione quale strumento necessario per il pieno esercizio dei diritti del cittadino sia singolo che associato.
2. I documenti amministrativi della Provincia sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Presidente che ne vieti l'esibizione, in conformità con quanto stabilito nel regolamento.
3. Il diritto di accesso agli atti amministrativi e il rilascio di copie sono assicurati ai cittadini singoli e associati, nei limiti stabiliti dalla legge.

##### Art. 14

#### ***I contenuti del diritto d'informazione e d'accesso***

1. La Provincia rende effettiva l'informazione dei cittadini con particolare riguardo ai bilanci e ai conti consuntivi, agli strumenti di programmazione e pianificazione ed alle iniziative attinenti i rapporti fra amministrazione e cittadini.
2. Il regolamento di cui ai successivi articoli:
  - a) assicura ai cittadini l'accesso ai documenti amministrativi;
  - b) indica gli atti di cui può essere temporaneamente vietata l'esibizione, a tutela della riservatezza dei singoli e delle formazioni sociali.

##### Art. 15

#### ***Il cittadino e l'attività amministrativa***

1. La Provincia informa la propria attività amministrativa a rilevanza individuale al principio del contraddittorio.
2. Detta con regolamento la disciplina delle forme di partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo secondo le disposizioni di legge.

## Capo II

### **La Provincia e la comunità locale**

#### Art. 16

##### **Le libere forme associative**

1. La Provincia valorizza le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato; assicura il loro accesso alle strutture e ai servizi per la partecipazione all'attività amministrativa secondo le modalità previste da apposito regolamento.
2. La Provincia promuove la consulta dei Comuni e degli Enti Pubblici operanti nel territorio, la consulta dell'associazionismo e la consulta dell'economia e del lavoro.
3. Con il regolamento di cui al 1° comma é disciplinata la consultazione delle organizzazioni sociali, sindacali e delle associazioni imprenditoriali e di categoria in coerenza con i compiti programmatici della Provincia.

#### Art. 17

##### **Il registro delle associazioni**

1. E' istituito il registro provinciale delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato articolato secondo i settori di competenza della Provincia.
2. Il regolamento di cui all'articolo 17 determina i requisiti che le associazioni devono avere per essere iscritte al Registro provinciale; individua altresì le prerogative derivanti dall'iscrizione al Registro e i modi del loro esercizio.

#### Art. 18

##### **Le consultazioni**

1. Gli organi della Provincia, sui temi di rispettiva competenza, indicano consultazioni della popolazione, o di parte di essa, al fine di una migliore partecipazione alle scelte amministrative e di un'adeguata valutazione preventiva dell'aderenza dei propri interventi ai bisogni della comunità provinciale.
2. Le forme della consultazione sono:
  - a) l'audizione di soggetti qualificati;
  - b) il questionario;
  - c) il sondaggio d'opinione;
  - d) il referendum.
3. Il referendum é regolato dal capo III del presente Titolo.
4. Il Regolamento di partecipazione dovrà garantire che:
  - a) l'audizione si rivolga a soggetti pubblici e privati per i quali sia dimostrato che sono portatori di interessi diffusi;
  - b) il questionario si rivolga ad una parte di popolazione formalmente definita, con quesiti semplici ed univoci e con la possibilità di risposte multiple;
  - c) il sondaggio d'opinione si rivolga ad un campione individuato con metodo scientifico e tale da garantire l'attendibilità statistica del responso;
  - d) l'esito delle consultazioni di cui al presente articolo sia formalizzato in appositi verbali e reso pubblico. Art. 19

##### **Le istanze, le petizioni, le proposte**

1. Le istanze, le petizioni e le proposte di provvedimenti amministrativi volte alla tutela di interessi collettivi sono indirizzate al Presidente della Provincia. Le proposte di provvedimenti amministrativi devono contenere in calce la firma autenticata di almeno 150 cittadini elettori della Provincia.
2. Il Presidente trasmette alla Giunta e al Consiglio quelle di rispettiva competenza.

3. Il Presidente e la Giunta rispondono alle istanze, alle petizioni e alle proposte entro 60 giorni dalla presentazione.
4. Il Consiglio esamina le istanze, le petizioni e le proposte nei modi stabiliti nel proprio regolamento e risponde comunque entro 90 giorni dalla presentazione.

Art. 20

### ***Le interrogazioni***

1. I cittadini singoli o associati e le libere forme associative, possono presentare interrogazioni al Presidente e al Consiglio Provinciale.
2. La relativa disciplina é stabilita rispettivamente nel regolamento di partecipazione e nel regolamento consiliare.

Art. 21

### ***Partecipazione degli stranieri***

1. La Provincia promuove forme di partecipazione all'attività amministrativa dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti secondo le modalità previste da apposito regolamento.

Capo III

## ***Il referendum***

Art. 22

### ***L'oggetto e l'efficacia del referendum***

1. Il referendum riguarda esclusivamente materie di competenza della Provincia.
2. La verifica dell'ammissibilità del quesito referendario deve precedere la raccolta delle firme.
3. Il referendum si svolge su tutto il territorio provinciale.
4. Il referendum non produce alcun effetto se non vi partecipa più del 40% degli aventi diritto al voto.

Art. 23

### ***L'iniziativa***

1. Il Consiglio provinciale promuove referendum riguardanti atti generali di propria competenza:
  - a) con deliberazione approvata dai 2/3 (24) dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente della Provincia, in prima votazione, e dalla maggioranza assoluta (19) dei consiglieri assegnati, in seconda votazione;
  - b) su richiesta di almeno il 2% degli elettori della Provincia, residenti in almeno 10 Comuni;
  - c) su richiesta di almeno 9 consigli comunali, che rappresentino il 5% degli elettori della provincia.

Art. 24

### ***Le esclusioni***

1. Il referendum non può riguardare:
  - a) bilanci di previsione e conti consuntivi;

- b) provvedimenti relativi a tributi e tariffe;
  - c) regolamenti interni degli organi provinciali;
  - d) provvedimenti relativi al personale;
  - e) provvedimenti a contenuto vincolato;
  - f) i provvedimenti di nomina, designazione o revoca di incarichi;
  - g) questioni riguardanti le minoranze.
- 2 La condizione é verificata in sede di giudizio di ammissibilità.
3. La consultazione referendaria non può essere ripetuta sullo stesso oggetto nel corso del quinquennio.
4. La consultazione, quando sia indetta su richiesta della popolazione o dei consigli comunali, potrà essere evitata solo quando siano intervenute modifiche normative o atti adottati dal Consiglio che rendano inutile il quesito referendario.

Art. 25

### ***Il procedimento***

1. Il Consiglio provinciale, con regolamento approvato con il medesimo procedimento di approvazione dello statuto, stabilisce:
- a) i criteri per la formulazione e la presentazione del quesito referendario, che comunque deve essere tale da consentire la scelta tra 2 o più alternative relative alla medesima materia;
  - b) le modalità di espletamento del giudizio di ammissibilità;
  - c) le modalità di raccolta delle firme;
  - d) le modalità di svolgimento del referendum;
  - e) i criteri per la rilevazione dell'esito della consultazione referendaria;
  - f) gli adempimenti conseguenti.

Capo IV

### ***Il difensore civico***

Art. 26

#### ***I compiti***

1. Il difensore civico é garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione provinciale.
2. Il difensore civico segnala, anche di propria iniziativa, al Presidente della Provincia gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini, facendo rilevare eventuali casi di responsabilità ove esistenti.
3. Sottopone, altresì, all'Amministrazione i casi di lesione di interessi diffusi non garantiti.
4. Nei casi previsti dalla legge esercita il controllo preventivo di legittimità sulle deliberazioni di Giunta e di Consiglio su richiesta di  $\frac{1}{4}$  (9) dei consiglieri provinciali; per quanto non disposto dalla legge il procedimento è disciplinato dal regolamento per l'esercizio delle funzioni del difensore civico provinciale.

Art. 27

#### ***L'elezione, la durata in carica, la revoca***

1. Il difensore civico è eletto dal Consiglio Provinciale con il voto favorevole dei  $\frac{3}{4}$  (27) dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente della Provincia.

- Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, l'elezione avviene in successive sedute con il voto favorevole della maggioranza assoluta (19) dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente della Provincia.
2. Il difensore civico dura in carica cinque anni ed è rieleggibile per una sola volta.
  3. Il difensore civico è scelto fra i cittadini che abbiano un'adeguata esperienza giuridica o amministrativa e che abbiano compiuto quarant'anni di età.
  4. Non sono eleggibili a difensore civico:
    - a) i cittadini che non siano in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità richiesti per la carica di consigliere provinciale;
    - b) i membri del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei Consigli regionali, provinciali e comunali;
    - c) i membri dei comitati regionali di controllo;
    - d) i dipendenti pubblici.
  5. Il difensore civico può essere revocato con deliberazione motivata del Consiglio provinciale assunta con voto favorevole dei  $\frac{3}{4}$  (27) dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente della Provincia, in prima votazione, e della maggioranza assoluta (19) dei consiglieri assegnati in seconda votazione, in successive sedute.
  6. La revoca presuppone gravi e ripetute inadempienze o comprovata inefficienza.

Art. 28

### ***Le prerogative***

1. Il difensore civico può chiedere l'esibizione, senza il limite del segreto d'ufficio, di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento al responsabile del procedimento.
2. Il difensore civico può acquisire presso qualsiasi ufficio della Provincia o di struttura ed ente costituiti per la gestione dei servizi informazioni necessarie per l'espletamento dei propri compiti.

Art. 29

### ***I mezzi***

1. La Provincia istituisce un apposito ufficio per il difensore civico dotandolo dei mezzi materiali e del personale indispensabili per l'adempimento delle sue funzioni.
2. Al difensore civico spetta un'indennità di funzione stabilita dal Consiglio provinciale.

Art. 30

### ***Rapporti con il Consiglio Provinciale***

1. Il difensore civico ha diritto di essere ascoltato dalle commissioni consiliari, che possono a loro volta convocarlo per chiarimenti sull'attività svolta.
2. Invia almeno una relazione annuale al Consiglio provinciale.
3. Il difensore civico invia quando lo ritenga necessario, e comunque ogni sei mesi, una relazione dettagliata sull'attività svolta, corredata di suggerimenti ed osservazioni, al Presidente, ai Capigruppo consiliari ed al Collegio dei Revisori.

## Titolo IV

### **ORGANI DI GOVERNO**

#### Capo I

##### ***Disposizioni generali***

Art. 31

##### ***Gli organi di governo***

1. Sono organi di governo della Provincia:
  - a) il Consiglio;
  - b) la Giunta;
  - c) il Presidente.

Art. 32

##### ***Le articolazioni interne al Consiglio***

1. Sono articolazioni interne del Consiglio:
  - a) i gruppi consiliari;
  - b) la conferenza dei capigruppo;
  - c) le commissioni consiliari;
  - d) la commissione permanente per l'attuazione dello statuto e dei regolamenti;
  - e) il Presidente del Consiglio.

#### Capo II

##### ***Il Consiglio provinciale***

Art. 33

##### ***Le attribuzioni***

1. Il Consiglio provinciale é l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e rappresenta l'intera comunità provinciale.
2. Il Consiglio provinciale ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. Esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge.

Art. 34

##### ***Prima riunione***

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti il Consiglio tiene la sua prima riunione; la convocazione è effettuata dal Presidente della Provincia neo eletto con invito da notificarsi almeno cinque giorni consecutivi prima di quello fissato per la seduta.
2. Il Consigliere anziano assume la presidenza della riunione sino all'elezione del Presidente del Consiglio. E' consigliere anziano il Consigliere che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi della normativa vigente; in caso di assenza o impedimento del Consigliere anziano, è considerato tale il Consigliere presente in possesso dei medesimi requisiti.

Art. 35

##### ***Presidenza del Consiglio Provinciale***

1. Il Consiglio Provinciale, espletate le operazioni di convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un Presidente, per la cui elezione è richiesto il voto favorevole dei 2/3 (24) dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il

Presidente della Provincia. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, in successive votazioni da effettuarsi anche nella medesima seduta, è eletto il candidato che ha riportato il voto favorevole della maggioranza assoluta (19) dei Consiglieri assegnati.

2. In caso di assenza o impedimento temporaneo il Presidente del Consiglio è sostituito dal Consigliere Anziano.
3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, revoca, decesso del Presidente del Consiglio le relative funzioni sono svolte, fino all'elezione del nuovo Presidente del Consiglio, dal Consigliere anziano.
4. Il Presidente del Consiglio è revocato con il voto favorevole dei 2/3 (24) dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente della Provincia, in prima votazione, e della maggioranza assoluta (19) dei consiglieri assegnati, in seconda votazione, da effettuarsi anche nella medesima seduta.
5. Al Presidente del Consiglio spetta un'indennità di funzione nella misura stabilita dal Consiglio Provinciale con apposita delibera.
6. Il segno distintivo del Presidente del Consiglio è una fascia di colore azzurro, con due bordi laterali bianchi e con lo stemma della Provincia, da portare a tracolla.
7. Il Presidente del Consiglio può delegare ad un Consigliere, alle manifestazioni ufficiali, la rappresentanza del Consiglio autorizzandolo all'uso della fascia.

Art. 36

#### ***Attribuzioni del Presidente del Consiglio Provinciale***

1. Il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio almeno ogni 30 giorni secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento consiliare.
2. La convocazione del Consiglio è disposta anche su richiesta di 1/5 (7) dei consiglieri in carica o del Presidente della Provincia. In tali casi la riunione del Consiglio, con trattazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno, deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta.
3. La diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio nonché l'attivazione delle Commissioni Consiliari costituite spetta al Presidente di tale collegio.
4. Nell'ordine del giorno sono iscritti, con precedenza, gli adempimenti previsti dalla legge o dallo Statuto, le proposte del Presidente della Provincia, quindi quelle del Presidente del Consiglio e delle Commissioni consiliari e dei singoli Consiglieri; quest'ultime devono essere discusse entro i successivi 50 giorni.
5. Il Presidente del Consiglio Provinciale, per lo svolgimento dei lavori consiliari, di norma, sente preventivamente la Conferenza dei Capigruppo, di cui fa parte di diritto il Presidente della Provincia.

Art. 37

#### ***Le sedute e le deliberazioni***

1. Le sedute consiliari sono valide se é presente un terzo (12) dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente della Provincia.
2. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti, salvo che lo statuto o la legge non prescrivano una diversa maggioranza.
3. Nel regolamento consiliare saranno previste procedure sanzionatorie per la mancata partecipazione degli amministratori alle sedute degli organi collegiali di cui fanno parte.
4. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti. La decadenza è posta all'ordine del

giorno del Consiglio Provinciale, su proposta di un Consigliere, nella prima seduta successiva a quella dell'ultima assenza.

15

5. Le votazioni di norma hanno luogo in forma palese. Il regolamento determina i casi in cui si procede a scrutinio segreto.

Art. 38

### **Verbalizzazione**

1. Il Segretario della Provincia partecipa alle riunioni del Consiglio e dirige e coordina i procedimenti di redazione del verbale, che sottoscrive insieme al Presidente.
2. Il processo verbale é steso in forma integrale.

Art. 39

### **Il Consigliere Provinciale**

1. Il Consigliere Provinciale rappresenta l'intera comunità.
2. Ha il diritto di iniziativa negli atti di competenza del Consiglio.
3. Può presentare - secondo quanto stabilito dal regolamento - interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni.
4. Il Consigliere Provinciale ha diritto di ottenere dall'amministrazione e dagli enti strumentali, aziende, istituzioni e società cui partecipa la Provincia, ogni specie di informazione e le copie degli atti e documenti necessari all'espletamento dei suoi compiti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio, nelle forme e nei modi determinati dal regolamento o previsti dalla legge.
5. Il Presidente della Provincia o gli Assessori da lui delegati rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri.
6. Al Consigliere spetta un gettone di presenza per la partecipazione ai Consigli e alle Commissioni. Il Consigliere può optare per la trasformazione del gettone di presenza in un'indennità di funzione secondo le modalità stabilite nel Regolamento.

Art. 40

### **I Gruppi consiliari**

1. I Consiglieri per l'esercizio dell'attività politico-amministrativa connessa all'espletamento del mandato si costituiscono in gruppi.
2. I Gruppi Consiliari si costituiscono in relazione alla lista di appartenenza dei Consiglieri o ad una diversa manifestazione di volontà dei medesimi.
3. I Gruppi Consiliari che si costituiscono in relazione alla lista di appartenenza o alla manifestazione di volontà espressa nella prima seduta dopo l'elezione o dopo l'eventuale surroga non sono condizionati ad un numero minimo di aderenti.
4. Ciascun Gruppo elegge un Capogruppo.
5. I Consiglieri che durante il corso della legislatura dovessero scegliere di uscire dal proprio gruppo di appartenenza senza aderire ad uno dei gruppi già presenti in Consiglio, costituiscono un Gruppo. Per avere diritto al Capogruppo e alla rappresentanza numerica nelle Commissioni, i Gruppi così formati devono essere costituiti da almeno 2 Consiglieri.
6. Ad ogni Gruppo Consiliare viene trasmessa copia delle convocazioni delle Commissioni Consiliari.

7. Ai Gruppi Consiliari sono assicurati adeguati locali, attrezzature, mezzi e personale per lo svolgimento della loro attività, secondo quanto disposto dal Regolamento.

Art. 41

### ***La Conferenza dei Capigruppo***

1. La Conferenza dei Capigruppo é composta dagli stessi, dal Presidente del Consiglio e dal Presidente della Provincia.
2. E' presieduta dal Presidente del Consiglio che la convoca di sua iniziativa o su richiesta del Presidente della Provincia o di almeno tre Capigruppo.
3. Il Regolamento individua le attribuzioni della Conferenza dei Capigruppo, ne disciplina l'organizzazione e la pubblicità dei lavori.

Art. 42

### ***Le commissioni consiliari permanenti***

1. Il Consiglio si avvale, per l'esercizio delle proprie funzioni, di commissioni permanenti costituite nel proprio seno in proporzione alla consistenza di ciascun gruppo consiliare garantendo un rappresentante per gruppo.
2. Le commissioni svolgono compiti di carattere istruttorio, consultivo e propositivo relativamente alle materie di competenza del Consiglio ed esprimono pareri a carattere consultivo sulle materie di competenza della Giunta specificatamente individuate dal Regolamento Consiliare.
3. Le commissioni sono costituite con deliberazione consiliare; esse procedono alla nomina nel proprio seno del Presidente e del Vice-Presidente.
4. Il regolamento ne determina il numero, la composizione e le modalità di funzionamento, le forme di pubblicità dei lavori e la competenza per materia.

Art. 43

### ***Le commissioni temporanee o speciali***

1. Le commissioni temporanee o speciali possono essere costituite dal Consiglio ove ravvisi la necessità di acquisire approfondimenti circa un determinato argomento o proposta. La composizione, il numero dei commissari e la durata vengono stabiliti di volta in volta dal Consiglio garantendo comunque la presenza di almeno un rappresentante per ciascun gruppo consiliare. La Presidenza di tali commissioni spetta alle minoranze. La durata in carica delle stesse si conclude con l'esaurimento dell'incarico e la relazione finale al Consiglio. Esse hanno natura eminentemente referente.

Art. 44

### ***Commissione permanente attuazione statuto e regolamenti***

1. Il Consiglio costituisce con propria deliberazione, nel rispetto dei requisiti stabiliti nell'articolo 42, comma 1°, la commissione permanente per l'attuazione dello statuto e dei regolamenti.
2. Detta Commissione verifica l'applicazione degli stessi e formula proposte di modifica ove ne ravvisi l'opportunità.

Art. 45

### ***Il regolamento consiliare***

1. Il regolamento del Consiglio dà attuazione alle disposizioni di legge e dello statuto.
2. Stabilisce la disciplina integrativa delle norme fondamentali statutarie riguardanti fra l'altro la costituzione delle articolazioni interne del Consiglio e le modalità di esercizio delle funzioni.
3. Il regolamento del consiglio è approvato e modificato con la maggioranza assoluta (19) dei consiglieri assegnati.

Capo III

### ***La Giunta Provinciale***

Art. 46

#### ***La composizione***

1. La Giunta Provinciale é composta dal Presidente, che la presiede, e dagli Assessori fino a un massimo di 12, tra cui il Vice Presidente, nominato dal Presidente.
2. Possono essere chiamati a far parte della Giunta, in qualità di Assessori, anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.

Art. 47

#### ***La nomina***

1. La Giunta é nominata dal Presidente della Provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Della nomina, il Presidente della Provincia dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
2. Ai fini di porre in essere idonee azioni positive, giusto l'art. 3 del presente Statuto, il Presidente nominerà i propri collaboratori di Giunta di modo che la rappresentatività fra entrambi i sessi sia garantita. Sulle ragioni di una diversa scelta il Presidente relazionerà motivando al Consiglio.
3. Di qualsiasi variazione che avvenga all'interno della Giunta viene data comunicazione al Consiglio durante la prima seduta utile.

Art. 48

#### ***Linee programmatiche di mandato***

1. Entro 30 giorni dalla prima seduta di Consiglio successiva all'elezione, il Presidente della Provincia presenta al Consiglio, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Ogni Consigliere può intervenire nella presentazione delle linee programmatiche con le modalità previste nel Regolamento del Consiglio Provinciale.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio provvede a verificare lo stato di attuazione delle linee programmatiche da parte del Presidente della Provincia e degli Assessori.
4. Al termine del mandato politico-amministrativo il Presidente della Provincia presenta al Consiglio la rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

Art. 49

### **Le attribuzioni**

1. La Giunta collabora con il Presidente della Provincia nel governo dell'Ente.
2. La Giunta compie gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dallo Statuto, del Presidente della Provincia o degli organi di decentramento.
3. La Giunta riferisce al Consiglio entro il 1° trimestre di ogni anno sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 50

### **Il funzionamento**

1. La Giunta é convocata e presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente.
2. Il Presidente fissa l'ordine del giorno delle sedute nel rispetto di quanto stabilito nel regolamento e ne recapita copia alla sede dei gruppi consiliari; agli stessi viene comunicato l'elenco delle deliberazioni approvate.
3. La Giunta delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono approvate con la maggioranza dei voti dei presenti.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa disposizione della Giunta stessa.
5. La Giunta adotta un regolamento per l'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 51

### **Gli Assessori**

1. Il Presidente della Provincia può conferire ai singoli componenti della Giunta deleghe per l'esercizio di proprie attribuzioni.
2. Il Presidente può, in ogni tempo, revocare tali deleghe ad uno o più componenti della Giunta. In tal caso, egli deve, entro 10 giorni, fornire al Consiglio Provinciale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento. Entro 60 giorni, il Presidente provvede alla nomina dei nuovi Assessori. Ad analoga nomina il Presidente provvede nelle altre ipotesi di cessazione dalla carica degli Assessori.
3. Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimenti del Presidente, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al Consiglio Provinciale.

Capo IV

## **Il Presidente della Provincia**

Art. 52

### **L'elezione**

1. Il Presidente della Provincia é eletto secondo le modalità previste dalla legge.
2. Il distintivo del Presidente è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della Provincia, da portare a tracolla.

Art. 53

### **Le attribuzioni**

1. Il Presidente:
  - a) convoca e presiede la Giunta;

- b) sottoscrive i verbali e le deliberazioni della Giunta;
  - c) sovrintende alla esecuzione delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio;
  - d) indirizza agli Assessori le direttive politiche ed amministrative riguardanti l'attività dell'ente;
  - e) approva gli accordi di programma secondo le previsioni di legge;
  - f) indice i referendum provinciali;
  - g) ha la rappresentanza legale della Provincia;
  - h) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici;
  - i) procede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, società ed istituzioni; l) procede alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi nonché attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. Svolge ogni altra attribuzione demandatagli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 54

### ***Mozione di sfiducia***

1. Il regolamento del Consiglio disciplina le modalità di presentazione, discussione e votazione della mozione di sfiducia al Presidente della Provincia.

Art. 55

### ***Il Vice Presidente***

1. Il Presidente nomina, tra gli Assessori, il Vice Presidente.
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, nonché in caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni adottate secondo l'art. 59 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.
3. In caso di assenza o impedimento del Vice Presidente le funzioni sono svolte dall'Assessore presente più anziano di età.

Art. 56

### ***Le deleghe agli assessori***

1. Il Presidente può assegnare con suo provvedimento a ciascun assessore:
  - a) le funzioni in materie raggruppate per settori omogenei e con delega di firma;
  - b) gli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni.
2. Il Presidente può revocare o modificare il contenuto delle deleghe.
3. Il Presidente dà comunicazione al Consiglio delle deleghe rilasciate e revocate.

Art. 57

### ***Le deleghe ai consiglieri***

1. Il Presidente può delegare uno o più consiglieri a presenziare in sua vece a cerimonie, manifestazioni culturali, convegni.

Titolo V

## **ASSETTO ORGANIZZATIVO**

Art. 58

### ***Il modello organizzativo***

1. Gli uffici sono organizzati secondo criteri di funzionalità per il perseguimento dei fini strategici dell'Ente.
2. Le rispettive modalità organizzative sono stabilite nel regolamento.
3. Allo scopo di assicurare la maggiore flessibilità dell'organico, il regolamento fissa la dotazione globale del personale articolata per funzioni.

Art. 59

### ***Il Segretario provinciale***

1. La Provincia ha un Segretario Generale che svolge le funzioni stabilite dalla legge ed i compiti eventualmente conferitigli dal Presidente della Provincia e dai Regolamenti Provinciali.

Art. 60

### ***Direttore Generale***

1. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un Direttore Generale nominato a tempo determinato dal Presidente della Provincia.
2. Il Direttore Generale può essere revocato dal Presidente della Provincia.
3. Le funzioni di Direttore Generale possono essere attribuite al Segretario Generale.
4. La figura del Direttore Generale non è computata nella dotazione organica dell'Ente.

Art. 61

### ***Vice Segretario Generale***

1. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un Vice Segretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza, impedimento.

Art. 62

### ***Dirigenti***

1. I Dirigenti possono essere assunti a tempo indeterminato ovvero con contratto a tempo determinato, nel rispetto delle norme di legge.
2. L'Amministrazione può assumere con contratto a tempo determinato esperti ad alta specializzazione, nel rispetto delle norme di legge.
3. Le funzioni dei Dirigenti e degli esperti ad alta specializzazione sono disciplinate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto del principio di distinzione tra l'attività di indirizzo e l'attività di gestione.

Art. 63

### **Struttura di diretta collaborazione con il Presidente e con gli Assessori**

1. Possono essere previsti dal Regolamento uffici posti alle dirette dipendenze del Presidente della Provincia, della Giunta o degli Assessori e che collaborino con i medesimi per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo.

Art. 64

### **Responsabilità di gestione**

1. Ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativo-contabile e disciplinare, i Dirigenti sono responsabili, nei modi previsti dalla legge, dei risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, nonché del mancato raggiungimento degli obiettivi.
2. La valutazione delle posizioni e del risultato dell'attività dei dirigenti avviene secondo le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 65

### **Il controllo di gestione**

1. Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilità il Consiglio Provinciale definisce le linee guida dell'attività di controllo interno alla gestione. Il controllo di gestione deve configurarsi in una analisi preventiva mirata a rapportare costi e benefici della operazione programmatica in ordine alle scelte politico-amministrative.
2. Il controllo di gestione affidato ad un apposito ufficio dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi, e mediante rilevazioni sistematiche in corso di esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.
3. Il controllo di gestione attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi, delle funzioni e dei servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.
4. Il controllo di gestione dovrà essere effettuato in collaborazione ed interdipendenza con l'attività esercitata dai revisori del conto.
5. Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possano determinare situazioni deficitarie, la Giunta Provinciale propone immediatamente al Consiglio Provinciale i provvedimenti necessari.

Art. 66

### **La Conferenza dei Dirigenti-Comitato di Direzione**

1. E' istituita la conferenza dei dirigenti - comitato di direzione composta dal Segretario, dal Direttore Generale, dal Capo di Gabinetto e dai Dirigenti responsabili delle strutture di massimo coordinamento e indirizzo.
2. Le attribuzioni specifiche e le modalità di funzionamento sono stabilite dal regolamento di organizzazione del personale.

## Titolo VI

### **SERVIZI PUBBLICI**

#### Art. 67

##### ***I servizi pubblici provinciali***

1. La Provincia gestisce i servizi pubblici nelle forme previste dalla legge e secondo quanto stabilito dal regolamento.
2. Favorisce l'integrazione e la collaborazione con altri soggetti pubblici e privati.
3. La gestione si informa ai criteri enunciati nell'articolo 8.

#### Art. 68

##### ***Controllo sulla partecipazione a forme societarie***

1. Il Presidente della Provincia o coloro che la rappresentano riferiscono annualmente al Consiglio Provinciale sull'andamento delle società cui la Provincia partecipa.

#### Art. 69

##### ***Nomina e surroga amministratori di aziende e istituzioni***

1. Il Presidente della Provincia nomina gli amministratori di aziende ed istituzioni.
2. I nominati debbono possedere qualità e competenze professionali specifiche, illustrate nel curriculum, coerenti con i caratteri dell'azienda o istituzione cui si riferisce l'atto di nomina. I criteri di nomina sono definiti dal Consiglio.
3. Nei criteri di nomina di cui al comma 2° dovrà essere garantita adeguata rappresentatività ad entrambi i sessi a parità di qualità e competenze professionali.
4. Gli atti di nomina e di revoca devono essere comunicati al Consiglio nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento.

#### Art. 70

##### ***Rapporti dell'azienda con la Provincia***

1. I bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali, preceduti da una relazione del Presidente del Consiglio, sono approvati dal Consiglio Provinciale, che ne valuta la conformità rispetto agli indirizzi da esso dettati.
2. Gli statuti delle aziende dovranno prevedere opportuni strumenti per il controllo di gestione.

#### Art. 71

##### ***Revoca degli amministratori di aziende e istituzioni***

1. Il Presidente può revocare uno o più amministratori di aziende e istituzioni.
2. L'atto di revoca deve essere motivato. In ogni caso costituisce motivo di revoca il non aver perseguito le finalità e gli indirizzi di governo.
3. L'atto di cui al comma 2° deve indicare i nomi dei nuovi amministratori. La nomina consegue l'atto di revoca.

Art. 72

***Le istituzioni: ordinamento e funzionamento***

1. L'istituzione é retta da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri.
2. I componenti del consiglio di amministrazione restano in carica quanto il Presidente che li ha espressi e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei successori.
3. Agli amministratori delle istituzioni si applicano le disposizioni di legge di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri provinciali.
4. Il Presidente nomina direttore dell'istituzione stessa, un funzionario della Provincia o una persona esterna all'Amministrazione, in base a un pubblico concorso o a un contratto a tempo determinato, in possesso dei requisiti stabiliti dal regolamento.
5. La Provincia conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
6. Alle istituzioni si applica il disposto di cui all'art. 65.

Art. 73

***La partecipazione del cittadino-utente***

1. La Provincia attiva meccanismi di partecipazione del cittadino-utente ai processi di individuazione della domanda di servizi e di valutazione dei risultati conseguiti.

Titolo VII

**ISTITUTI DI COLLABORAZIONE**

Art. 74

***La collaborazione con soggetti pubblici***

1. La Provincia promuove forme associative di cooperazione tra amministrazioni pubbliche.
2. La Provincia partecipa agli accordi di programma per l'esercizio di attività in forma integrata e coordinata.
3. La Provincia nella collaborazione con gli Enti di cui al comma 1° privilegia i Comuni.

Art. 75

***La collaborazione con soggetti privati***

1. La Provincia collabora con i soggetti indicati nel capo II del titolo III e apre la propria attività alla partecipazione del privato per un migliore esercizio delle proprie attribuzioni.
2. La Provincia può stipulare convenzioni con le associazioni e le organizzazioni di volontariato per una più efficiente gestione dei servizi.

## Titolo VIII

**ORDINAMENTO FINANZIARIO**

## Art. 76

***I principi***

1. La Provincia riconosce nell'autonomia finanziaria ed impositiva un elemento essenziale della propria autonomia politica.
2. Assume come metodo di gestione delle risorse la programmazione finanziaria.
3. Documenta i fatti di gestione attraverso la contabilità finanziaria e quella economica.

## Art. 77

***Collegamento fra programmazione e sistema dei bilanci***

1. Al fine di garantire che l'effettivo impiego delle risorse sia coerente con gli obiettivi e le politiche di gestione definiti nei documenti della programmazione, la formazione e l'attuazione delle previsioni del bilancio pluriennale e del bilancio annuale devono essere esplicitamente collegate con il processo di programmazione.
2. Per dare attuazione al principio stabilito al comma precedente, il regolamento definisce il contenuto informativo e le procedure di formazione dei bilanci, della relazione previsionale e programmatica e di altri eventuali documenti integrativi. In particolare, il regolamento disciplina:
  - a) il ciclo annuale di bilancio, raccordandone le varie fasi con la formazione, l'aggiornamento e l'attuazione degli strumenti della programmazione;
  - b) l'integrazione dei dati finanziari del bilancio con dati esprimenti gli obiettivi, le attività e le prestazioni, con i relativi costi di realizzazione.
3. Per conferire sistematicità al collegamento fra la programmazione e il sistema dei bilanci il regolamento disciplina altresì le modalità per la verifica continuativa dei risultati e per il raccordo fra le previsioni e i dati consuntivi.

## Art. 78

***Collegio dei Revisori***

1. Il Collegio dei Revisori dei conti viene eletto, a norma di legge dal Consiglio Provinciale con voto segreto e con le ulteriori modalità stabilite nel regolamento della contabilità. Nella deliberazione di nomina deve essere stabilito il compenso.
2. Non possono essere nominati revisori dei conti:
  - a) i Consiglieri Provinciali;
  - b) i componenti del Comitato Regionale di Controllo;
  - c) i dipendenti della Regione, delle Province, dei Comuni e delle Comunità Montane del Veneto;
  - d) i revisori dei conti di Comuni, Province o Comunità Montane.
3. La revoca dei revisori deve avvenire per inadempienza con delibera motivata dei due terzi dei Consiglieri Provinciali assegnati.
4. Il Collegio dei Revisori é convocato dal suo Presidente ed é validamente costituito con la presenza di due membri.
5. Il Collegio dei Revisori risponde a quesiti o compie indagini specifiche, su richiesta del Consiglio o della Giunta, in materia economico-finanziaria contabile e tributaria.
6. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di revisore, il Consiglio procede alla surrogazione entro i termini e con le modalità indicate dal regolamento. I nuovi nominati scadono con quelli rimasti in carica.

7. Il Collegio dei Revisori é invitato alle sedute del Consiglio Provinciale e, in relazione ai singoli oggetti, può chiedere di essere invitato alle sedute di Giunta. Su richiesta del Presidente del Consiglio i Revisori possono prendere la parola per dare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti l'attività del collegio, anche individualmente. Il collegio deve chiedere al Presidente del Consiglio la convocazione del Consiglio per riferire su gravi irregolarità nella gestione dell'Ente. Il Presidente vi provvede senza indugio.
8. Per lo svolgimento dei propri compiti il collegio si avvale, fra l'altro, dei dati desumibili dal sistema di controllo della gestione.

Art. 79

### ***L'attuazione dei principi***

1. Costituiscono strumento di diretta attuazione dei principi del presente titolo i regolamenti di contabilità e di disciplina dell'assetto organizzativo della Provincia.
2. Costituiscono strumento di diretta attuazione dei principi suddetti in specie i regolamenti di contabilità, sul controllo di gestione e di disciplina dell'assetto organizzativo della Provincia.

Titolo IX

## **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

Art. 80

### ***Operatività' dei regolamenti vigenti***

1. Fino all'adozione dei regolamenti previsti dal presente statuto continuano ad applicarsi, nelle materie ad esse demandate, le norme vigenti all'entrata in vigore dello statuto, in quanto non incompatibili.
2. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti, le norme del presente statuto si applicano in tutti i casi in cui le disposizioni demandate ai regolamenti non siano indispensabili per l'effettiva attuazione del disposto dello statuto.

Art. 81

### ***Pubblicità' delle spese elettorali***

1. Il regolamento disciplina la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni provinciali.

Art. 82

### ***Pari opportunità'***

1. La Provincia persegue pari opportunità tra persone di sesso maschile e femminile, in ogni campo della vita civile e sociale.
2. La Provincia favorisce, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e carriera professionale dei propri dipendenti.
3. I controlli sul rispetto della normativa sulle azioni positive per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna sono esercitati servendosi anche e soprattutto, organizzativamente e funzionalmente, della Commissione provinciale per le pari opportunità tra uomo e donna.
4. Le infrazioni rilevate debbono essere segnalate al Presidente della Provincia, il quale verifica la fondatezza con apposito atto motivato.